



Tariffa del 1° gennaio 2010

Il Controllo svizzero del commercio dei vini, visto l'art. 180 della Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998¹ e l'art. 38 dell'Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007² fissa la seguente tariffa delle tasse:

Art. 1 Oggetto

Il presente tariffario disciplina le tasse per prestazioni e decisioni della Direzione del Controllo svizzero del commercio dei vini.

Art. 2 Tassa di registrazione

Chiunque intenda esercitare il commercio dei vini è tenuto a pagare una tassa unica di registrazione alla Direzione. Essa ammonta a 300 franchi e dev'essere versata in anticipo.

Art. 3 Tassa annuale

¹Chiunque eserciti il commercio dei vini e sia soggetto all'obbligo del controllo è tenuto a pagare una tassa annuale.

²La Direzione riscuote la tassa in base alla notifica del volume degli affari dell'anno vinicolo precedente. Vengono applicate le seguenti aliquote:

a. Tassa di base:

<u>Volume annuo degli affari</u>	<u>CHF</u>
Fino a 20 hl	250
da 21 a 50 hl	350
da 51 a 100 hl	440
da 101 a 200 hl	540
da 201 a 300 hl	690
da 301 a 500 hl	850
da 501 a 1 000 hl	1080
da 1 001 a 2 500 hl	1390
da 2 501 a 5 000 hl	1865
da 5 001 a 10 000 hl	2325
da 10 001 a 20 000 hl	2945
Oltre 20 000 hl	3415

b. Tassa sulle transazioni: 11 centesimi per ettolitro.

¹RS 910.1

²RS 916.140

³Nel primo anno la tassa di base minima è dovuta in anticipo e per intero, indipendentemente dal momento dell'avvenuta notificazione e dalla cifra d'affari realizzata. A partire dal secondo anno la riscossione delle tasse avviene ai sensi del cpv. 2.

Art. 4 Tasse per dispendio supplementare di tempo

¹ Se il controllo comporta un dispendio supplementare di tempo imputabile al comportamento della persona soggetta al controllo, segnatamente a causa di lacune nella contabilità di cantina o dell'assenza di giustificativi, per la perdita di tempo viene computata un'aliquota oraria di 130 franchi. Le ore di viaggio e di attesa contano parimenti come tempo di lavoro.

² Per prestazioni di servizio particolari o quando prestazioni di servizio comportano un dispendio straordinario di tempo, particolarmente nel caso di aziende strutturate in modo decentralizzato ecc., possono essere prelevate tasse commisurate al tempo impiegato ed all'aliquota oraria fissata nel cpv. 1.

³ Esborsi quali spese di trasferta o spese di trasporto, spese di trasmissione (affrancature, tasse telefoniche, di telefax o mail, ecc.) come pure le spese di copiatura vengono computati separatamente.

Art. 5 Uso del provento delle tasse

Il provento delle tasse è destinato alla copertura delle spese cagionate alla Direzione dall'esecuzione dell'Ordinanza del 14 novembre 2007¹ concernente la viticoltura e l'importazione di vino, compresa la formazione dei collaboratori. È permessa la costituzione di un adeguato fondo di riserva.

Art. 6 Inizio e fine dell'assoggettamento alle tasse

¹ L'assoggettamento alle tasse ha inizio il giorno in cui è effettuata l'iscrizione nell'elenco delle ditte commercianti in vino.

² Termina il giorno in cui la registrazione è radiata dall'elenco.

Art. 7 Esigibilità delle tasse

Le tasse di base e sulle transazioni devono essere versate in anticipo per l'anno civile.

Art. 8 Decisione di tassazione

La Direzione decide della tassazione.

Art. 9 Scadenza

¹ La tassa è esigibile:

- a. con la notificazione all'assoggettato;
- b. in caso d'impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso cresce in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data di fatturazione.

Art. 10 Prescrizione

¹ Il credito inerente alle tasse cade in prescrizione cinque anni dopo l'esigibilità.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione amministrativa mediante la quale viene fatto valere presso il debitore il credito inerente alle tasse.

Art. 11 Abrogazione

La tariffa delle tasse del 1° gennaio 2009 è abrogato.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente tariffa delle tasse entra in vigore il 1° gennaio 2010.

18 dicembre 2009

Controllo svizzero del commercio dei vini
Il Presidente: Dr. Odilo Guntern
Il Segretario: Ph. Hunziker

La presente tariffa delle tasse è stata approvata in data 14 dicembre 2009 dalla Presidente della Confederazione D. Leuthard, Direttrice del Dipartimento federale dell'economia.